

IL DECORSO DEL TEMPO E I SUOI EFFETTI SULL'ESECUZIONE DELLA PENA: ASPETTI PROBLEMATICI IN TEMA DI PRESCRIZIONE DELLA PENA*

di Alessandro Centonze

SOMMARIO: 1. Le norme di riferimento in tema di prescrizione della pena e le esigenze di politica criminale sottese a questo istituto: gli artt. 172 e 173 cod. pen. – 2. I limiti all'applicazione della prescrizione della pena: i reati puniti con la pena dell'ergastolo, le pene accessorie e gli effetti penali della condanna. – 3. Alcune precisazioni preliminari in tema di computo del termine della prescrizione della pena. – 4. Gli interventi regolatori della Corte di Cassazione sul tema dell'individuazione del *dies a quo* per il computo della prescrizione della pena. – 4.1. Le più recenti conferme giurisprudenziali dell'orientamento ermeneutico affermato nella sentenza "Cellerini" sull'individuazione del *dies a quo* per il calcolo della prescrizione della pena. – 5. La prescrizione della pena nelle ipotesi previste dell'art. 172, comma quinto, cod. pen. – 6. Gli interventi della Corte di Cassazione in tema di condizioni ostative all'applicazione della prescrizione della pena: la previsione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. – 6.1. La condizione ostativa alla prescrizione della pena rappresentata dallo *status* di recidivo dell'imputato: la sentenza "Milacic". – 6.2. La condizione ostativa alla prescrizione della pena rappresentata dalla condanna dell'imputato alla reclusione per un delitto della stessa indole. – 6.3. La condizione ostativa alla prescrizione della pena rappresentata dall'essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

1. Le norme di riferimento in tema di prescrizione della pena e le esigenze di politica criminale sottese a questo istituto: gli artt. 172 e 173 cod. pen.

Prima di affrontare il tema in esame, enucleando le principali questioni ermeneutiche in tema di prescrizione della pena, appare opportuno evidenziare che le norme degli artt. 172 e 173 cod. pen., attorno alle quali ruota la disciplina della prescrizione della pena, sono inserite nel Libro primo del codice penale, intitolato "Dei reati in generale". In tale ambito, la prescrizione della pena è disciplinata all'interno del Titolo sesto, intitolato "Della estinzione del reato e della pena", che comprende gli artt. 150-184 cod. pen.¹

* Relazione svolta al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura dal 19 al 21 settembre 2016 a Scandicci, Villa Castelpulci, intitolato "La pena: calcolo, determinazione, giustificazione, prescrizione".

¹ Per una ricognizione generale sull'istituto della prescrizione della pena, si rinvia agli studi di E. ANTONINI, *Contributo alla dommatica delle cause estintive del reato e della pena*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 14 ss.; R. GARGIULO-M. VESSICHELLI, *Art. 172*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di E. Lupo e G. Lattanzi, Giuffrè, Milano, 2010, V, pp. 480 ss.; A. MOLARI, *Prescrizione del reato e della pena* (voce), in *Noviss. Dig. It.*, UTET, Torino, 1966, XIII, pp. 679 ss.; P. PISA, *Prescrizione (diritto penale)* (voce), in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1986, XXXV, pp. 78 ss.; M. ROSSETTI-G. NANNI, *L'estinzione del reato e della pena*, in AA.VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da F. Bricola e V. Zagrebelsky, UTET, Torino, 1996, III, pp. 392 ss.; L. STORTONI, *Estinzione del reato e della pena* (voce), in *Digest. pen.*, UTET, Torino, 1990, IV, pp. 342 ss.

In questo contesto, si ritiene indispensabile richiamare preliminarmente il testo delle previsioni degli artt. 172 e 173 cod. pen., la cui ricognizione costituisce il punto di partenza della nostra disamina, individuando la *ratio legis* sottesa alle due disposizioni, collegata in entrambi i casi al venire meno dell'interesse punitivo dello Stato in conseguenza di un lasso di tempo ritenuto considerevole dal passaggio in giudicato della sentenza con cui la pena presupposta è stata irrogata.

La *ratio legis* di questo istituto, sottesa a entrambe le disposizioni che lo disciplinano all'interno del Titolo sesto del Libro primo del Codice penale, risiede nel fatto che il decorso del tempo fa venire meno l'interesse punitivo dello Stato nei confronti di un soggetto riconosciuto colpevole all'esito di un processo penale conclusosi con una sentenza irrevocabile, che trae il suo fondamento penalistico dal rapporto di proporzione inversa esistente tra il decorso del tempo e la potestà punitiva dello Stato, che si concretizza nell'irrogazione delle sanzioni penali².

Questo interesse punitivo, dunque, consiste nell'esigenza di fare scontare in un tempo ragionevole la pena irrogata al reo, giudicato colpevole con una sentenza irrevocabile, che costituisce il fondamento di politica criminale di entrambe le disposizioni normative che si stanno considerando.

Tali esigenze di politica criminale, inoltre, sono sostenute da altrettanto ineludibili esigenze di prevenzione speciale collegate alla finalità rieducativa della sanzione penale, rese evidenti dal fatto che l'effetto prescrittivo viene espressamente escluso dall'art. 172, comma settimo, cod. pen. per i recidivi, per i delinquenti professionali, abituali o per tendenza e per i condannati che, durante il tempo previsto per l'estinzione della pena, riportano una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole³.

Nel valutare la *ratio legis* dell'istituto in esame occorre tenere ulteriormente conto del fatto che, trascorso un lasso di tempo significativo dal momento della commissione del reato, la personalità del reo potrebbe avere subito un'evoluzione positiva, con la conseguenza che potrebbe apparire non più ragionevole perseguire finalità rieducative, collegate all'esecuzione della sanzione penale, in circostanze oggettive e soggettive diverse da quelle per le quali originariamente la pena era stata ritenuta congrua e adeguata. D'altra parte, a conferma di tale concomitante obiettivo di politica criminale, non si può trascurare che il legislatore ha previsto precisi limiti soggettivi alla prescrizione della pena in funzione del perseguimento di finalità di prevenzione

² Su questi profili, si veda la ricostruzione di R. GARGIULO-M. VESSICHELLI, *Art. 172*, cit., p. 481, che osservano: «Fondamento della prescrizione è individuato nel rapporto di "proporzione inversa", che si suppone esistere tra il trascorrere del tempo (unitamente all'inerzia nell'attivarsi delle conseguenze giuridico penali di un reato) e la persistenza della necessità di punire [...]».

³ Su questi profili, si veda la ricostruzione dei fondamenti di politica criminale della prescrizione della pena di M. ROSSETTI-G. NANNI, *L'estinzione del reato e della pena*, cit., pp. 395-396.

speciale, introducendo le condizioni ostative previste dal settimo comma dell'art. 172 cod. pen., che poco più avanti si richiameranno⁴.

Occorre, dunque, prendere le mosse dalla previsione dell'art. 172 cod. pen., intitolato "Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo", che si articola in sette commi, che prefigurano un modello prescrittivo della pena, la cui comprensione presuppone il richiamo agli obiettivi di politica criminale perseguiti dal legislatore, cui ci si è già riferiti.

In questa cornice, occorre prendere le mosse dal primo comma dell'art. 172 cod. pen., che prevede: «La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni».

Tale disposizione si pone in collegamento con la previsione del secondo comma della stessa norma, che introduce un'integrazione alla regola cronologica affermata nel primo comma dell'art. 172 cod. pen., stabilendo: «La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni».

Nel terzo comma dell'art. 172 cod. pen., quindi, si fa riferimento all'applicazione congiunta delle pene della reclusione e della multa, prevedendosi: «Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione».

Nel quarto comma dell'art. 172 cod. pen. si fa riferimento al *dies a quo* del computo del termine per la prescrizione della pena che, come vedremo, costituisce uno dei profili maggiormente dibattuti del nostro istituto, prevedendosi: «Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena».

Questa disposizione, a sua volta, si pone in collegamento con la previsione contenuta nel quinto comma di tale norma, in cui si prevede: «Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata».

Nel sesto comma dell'art. 172 cod. pen., che è dedicato agli effetti del concorso di reati sulla prescrizione della pena, si stabilisce: «Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza».

Infine, l'art. 172 cod. pen. si conclude con il suo settimo comma, dedicato alle condizioni ostative all'applicazione della prescrizione della pena, prevedendo: «L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero

⁴ Su questi profili, si veda la ricostruzione dei fondamenti di politica criminale della prescrizione della pena di F. STORTONI, *Estinzione del reato e della pena*, cit., pp. 358 ss. Delle condizioni ostative alla prescrizione della pena, previste dall'art. 172, comma settimo, cod. pen., ci si occuperà nei §§ 6, 6.1., 6.2. e 6.3.

se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole».

Nella stessa cornice, si inserisce l'art. 173 cod. pen., intitolato "Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo", nel cui primo comma è previsto: «Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

Questa norma, a sua volta, si pone in collegamento con la previsione del secondo comma dell'art. 173 cod. pen., che prevede: «Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente».

2. I limiti all'applicazione della prescrizione della pena: i reati puniti con la pena dell'ergastolo, le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.

Nella cornice normativa descritta nel paragrafo precedente, occorre soffermarsi preliminarmente sui limiti all'applicazione dell'istituto della prescrizione della pena, che riguardano i reati puniti con la pena dell'ergastolo, le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.

Quanto ai reati puniti con la pena dell'ergastolo deve osservarsi che il problema dell'imprescrittibilità di tale pena principale discende dalla sua natura di pena detentiva non temporanea, che non è compresa nell'ambito previsionale degli artt. 172 e 173 cod. pen., espressamente riferibile alle pene detentive temporanee della reclusione e dell'arresto e alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda⁵.

In questo contesto, occorre osservare che l'imprescrittibilità della pena dell'ergastolo discende dalla sua natura di pena detentiva non temporanea, rispetto alla quale non assume rilievo la disciplina dell'imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell'ergastolo prevista dall'art. 157, ultimo comma, cod. pen., a tenore del quale: «La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti».

Per completezza di esposizione, deve solo evidenziarsi che sul tema dell'imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell'ergastolo, da ultimo, è intervenuta la sentenza "Trubia" del 2016, con la quale si è affermato il seguente principio di diritto: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile,

⁵ Su questi profili, si veda la ricostruzione dei limiti all'applicazione della prescrizione della pena compiuta da M. ROSSETTI-G. NANNI, *L'estinzione del reato e della pena*, cit., p. 393, che osservano come restano escluse dal fenomeno prescrittivo «la pena dell'ergastolo, le pene accessorie [...] e gli altri effetti penali della condanna [...]».

pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea»⁶.

L'ulteriore limite all'applicazione dell'istituto prescrittivo al trattamento sanzionatorio riguarda le pene accessorie e gli effetti penali della condanna, a proposito dei quali deve affermarsi l'inapplicabilità della prescrizione – fatta eccezione per quelle pene accessorie che presuppongono una pena principale eseguibile – conseguendo tale effetto dall'espressa previsione degli artt. 172 e 173 cod. pen., che menzionano le sole pene principali. Ne consegue che, in questi casi, il decorso del tempo dispiega i suoi effetti prescrittivi in modo residuale, nei confronti delle sole pene accessorie che, come nel caso dell'interdizione legale, presuppongono una pena principale eseguibile⁷.

L'istituto della prescrizione della pena, pertanto, esplica i suoi effetti nei confronti delle pene accessorie solo in quelle ipotesi in cui queste presuppongono la pena principale e non possono durare oltre l'estinzione di questa, come nel caso dell'art. 32, comma 3, cod. pen., a tenore del quale: «Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti»⁸.

In altri termini, della sentenza di condanna irrevocabile, in relazione alla quale sia dichiarata estinta la pena principale, per effetto del meccanismo prescrittivo previsto dagli artt. 172 e 173 cod. pen., si tiene conto sia ai fini della recidiva e della dichiarazione di delinquenza qualificata, sia in quei casi in cui una precedente pronuncia di condanna funge da causa ostativa alla concessione di determinati benefici.

L'inapplicabilità della prescrizione alle pene accessorie, dunque, discende da una opzione di politica criminale del legislatore che, espressamente, ha ritenuto di limitare l'applicazione dell'istituto prescrittivo alle sole pene principali, detentive temporanee e pecuniarie, escludendo da tale disciplina sia l'ergastolo che le pene accessorie.

Ne discende ulteriormente che, nell'applicare l'istituto della prescrizione della pena, in relazione alle pene accessorie e agli effetti penali della condanna, non si tiene conto della previsione dell'art. 20 cod. pen., a tenore della quale: «Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa».

⁶ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. Un., n. 19756 del 24/09/2015 (dep. 12/05/2016), Trubia, Rv. 266239. Si veda, inoltre, il commento alla pronuncia di legittimità richiamata di P. DIGLIO, *Il rapporto tra ergastolo edittale e prescrizione del reato prima della legge "ex Cirielli"*, in *Riv. pen.*, 2016, 7-8, pp. 640 ss.

⁷ Sul punto, si vedano R. GARGIULO-M. VESSICHELLI, *Art. 172, cit.*, pp. 482-483, secondo cui oggetto della prescrizione della pena sono «le sole pene principali, nonché di riflesso le pene accessorie, che come l'interdizione legale, presuppongono una pena principale eseguibile [...]».

⁸ Sul punto, si vedano M. ROSSETTI-G. NANNI, *L'estinzione del reato e della pena, cit.*, p. 393, che osservano come la prescrizione della pena non si applica nei confronti delle pene accessorie, con esclusione «di quelle pene accessorie che presuppongono quella principale, e non possono pertanto durare oltre l'estinzione di questa [...]».

Deve, peraltro, rilevarsi che, nella più recente giurisprudenza di legittimità, sono emerse opzioni ermeneutiche finalizzate ad assimilare *favor rei*, ai fini dell'applicazione della prescrizione della pena, le pene principali, le pene accessorie e gli effetti penali della condanna, sul presupposto della portata generale riconosciuta alla disposizione dell'art. 20 cod. pen.

In questo contesto interpretativo, ci sembra opportuno richiamare la sentenza "Argenti" del 2014, in cui veniva affermato il seguente principio di diritto: «L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma dodicesimo, legge 26 luglio 1975, n. 354, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale"»⁹.

3. Alcune precisazioni preliminari in tema di computo del termine della prescrizione della pena.

Nella cornice sistematica descritta nei paragrafi precedenti, alcune precisazioni preliminari si impongono, allo scopo di inquadrare correttamente il modello di computo del termine di prescrizione della pena previsto dagli artt. 172 e 173 cod. pen.

Queste precisazioni, in particolare, si impongono con specifico riferimento all'applicazione della prescrizione della pena in correlazione agli istituti dell'indulto, del concorso e della continuazione di reati e delle misure di sicurezza.

Deve, innanzitutto, rilevarsi che, ai fini del computo dei termini di prescrizione previsti dagli artt. 172 e 173 cod. pen., non si tiene conto della diminuzione della pena conseguente all'applicazione dell'indulto, disposto a norma dell'art. 174 cod. pen.¹⁰

Questo principio può ritenersi espressione di un orientamento ermeneutico incontrovertito, per inquadrare il quale è utile richiamare la sentenza "Seel" del 1997, con la quale la Suprema Corte affermava il seguente principio di diritto: «Ai fini di cui all'art. 172 cod. pen., che detta la disciplina in materia di estinzione delle pene per decorso del tempo, per "pena inflitta" deve intendersi quella risultante dalla sentenza di condanna e non quella che residuerebbe da espriare, tenendo conto di cause estintive quali, nella specie, l'indulto»¹¹.

⁹ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 52551 del 29/09/2014 (dep. 18/12/2014), Argenti, Rv. 262196. Si veda, inoltre, il commento alla pronuncia di legittimità richiamata di F. FICO, *L'esito positivo dell'affidamento in prova estingue le pene accessorie*, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 1992 ss.

¹⁰ In generale, sull'istituto dell'indulto, si vedano gli interventi di G. GIANZI, *Indulto (diritto penale)* (voce), in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1987, I, pp. 135 ss.; G. MARINI, *Amnistia e indulto nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, UTET, Torino, 1971, XXI, pp. 252 ss.

¹¹ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 2069 del 14/03/1997 (dep. 27/05/1997), Seel, Rv. 207740.

Il secondo problema interpretativo che occorre affrontare nel presente contesto espositivo riguarda l'applicazione della prescrizione della pena nelle ipotesi del concorso di reati e della continuazione tra reati, così come disciplinate dall'art. 81 cod. pen., che devono essere esaminate congiuntamente, anche se la norma di riferimento, rappresentata dall'art. 172, comma sesto, cod. pen., si riferisce espressamente ai soli casi di concorso di reati.

In tale ambito, deve rilevarsi che in questi casi – conformemente a quanto previsto dall'art. 172, comma sesto, cod. pen. e con la precisazione che tale disposizione si applica alle ipotesi di continuazione estensivamente – per la prescrizione della pena occorre riferirsi a ciascuno dei reati presupposti, anche se le relative pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

Ne discende che questo principio deve essere applicato tanto nelle ipotesi di concorso di reati quanto nelle ipotesi di continuazione tra reati, per le quali ultime occorre soltanto ribadire che alle stesse la norma dell'art. 172, comma sesto, cod. pen. non fa espressamente riferimento. Né potrebbe essere diversamente, atteso che le ipotesi di reato continuato sono considerate dalla legge, attraverso una *fictio iuris*, come un unico reato ai fini della determinazione della pena applicabile, ma sotto ogni altro profilo devono essere assoggettate alla disciplina del concorso materiale di reati¹².

Questo principio può ritenersi espressione di una posizione ermeneutica incontrovertita, per inquadrare la quale è utile richiamare la sentenza "Gallo" del 1997, con la quale la Corte di Cassazione affermava il seguente principio di diritto: «L'art. 172, comma sesto, cod. pen. dispone che nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza. Ne consegue che, in caso di reato continuato, per determinare il tempo necessario alla prescrizione della pena, si deve avere riguardo alla pena inflitta per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione, in quanto il reato continuato (analogamente al concorso formale di reati) è fittiziamente considerato dalla legge come un unico reato ai fini della determinazione della pena, ma sotto ogni altro profilo e per ogni altro effetto, esso è soggetto alla disciplina del concorso materiale di reati»¹³.

In stretta connessione con questo profilo, si pone la questione della rilevanza della rideterminazione della pena in sede esecutiva ai fini dell'applicazione dell'istituto prescrizione, così come disciplinato dagli artt. 172 e 173 cod. pen.

Tale questione assume peculiare rilievo nelle ipotesi in cui la rideterminazione consegua a una rivalutazione della continuazione tra reati, operata a norma dell'art. 671 cod. pen., per la cui risoluzione occorre fare riferimento alla previsione dell'art. 172, comma quarto, cod. pen., che individua il termine di decorrenza dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o l'imputato si è volontariamente sottratto alla sua

¹² Sull'applicazione della norma dell'art. 172, comma sesto, cod. pen., nelle ipotesi di concorso e continuazione di reati, così come disciplinate dall'art. 81 cod. pen., si vedano R. GARGIULO-M. VESSICHELLI, *Art. 172*, cit., pp. 493-495; P. PISA, *Prescrizione*, cit., pp. 95-96.

¹³ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 4060 del 10/06/1997 (dep. 24/06/1997), Gallo, Rv. 207957.

esecuzione. Ne consegue che, in queste ipotesi, il termine cui occorre riferirsi non è quello in cui è stata effettuata la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., ma quello in cui la sentenza di condanna è diventata irrevocabile in relazione ai singoli capi di imputazione.

In questo contesto interpretativo, ci sembra utile richiamare la sentenza "Spadavecchia" del 2013, con la quale la Suprema Corte affermava il seguente principio di diritto: «L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita nel quarto comma dell'art. 172 cod. pen., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate»¹⁴.

L'ultimo problema che occorre affrontare in questo contesto espositivo riguarda gli effetti della prescrizione della pena sulle misure di sicurezza, per inquadrare il quale occorre prendere le mosse dalla previsione dell'art. 210, comma primo, cod. pen., espressamente dedicato a tale profilo applicativo, secondo cui: «L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata».

Nelle sue linee generali, sintetizza perfettamente la disciplina prevista dall'art. 210, comma primo, cod. pen., il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza "Mammoliti" del 2008, in cui si afferma: «L'estinzione della pena e non già l'espiazione della stessa comporta l'estinzione delle misure di sicurezza»¹⁵.

In questa cornice, la principale delle eccezioni alla regola generale affermata dall'art. 210, comma primo, cod. pen. è costituita dalle misure di sicurezza patrimoniali di cui agli artt. 236, comma 2 e 240, comma 2, cod. pen., a proposito delle quali si ritiene utile richiamare la sentenza "Ciancimino" del 2010, con cui la Suprema Corte affermava il seguente principio di diritto: «L'estinzione del reato non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma secondo, n. 1, cod. pen. in conseguenza della condanna, poiché il riferimento a quest'ultima non evoca la categoria del giudicato formale, ma implica unicamente la necessità di un accertamento incidentale equivalente rispetto all'accertamento definitivo del reato, della responsabilità e del nesso di pertinenzialità che i beni oggetto di confisca devono

¹⁴ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 18791 del 27/03/2013 (dep. 29/04/2013), Spadavecchia, Rv. 256027.

¹⁵ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 13797 dell'11/03/2008 (dep. 02/04/2008), Mammoliti, Rv. 239799.

presentare rispetto al reato stesso, a prescindere dalla formula con la quale il giudizio viene ad essere formalmente definito»¹⁶.

4. Gli interventi regolatori della Corte di Cassazione sul tema dell'individuazione del *dies a quo* per il computo della prescrizione della pena.

Nella cornice descritta nei paragrafi precedenti, occorre adesso soffermarci sulle questioni ermeneutiche di maggiore rilievo in tema di prescrizione della pena, soffermandoci innanzitutto sul problema dell'individuazione del *dies a quo* per il computo della prescrizione della pena, che costituisce il tema centrale dell'istituto che si sta considerando.

Per inquadrare questo profilo applicativo occorre prendere le mosse dalla previsione del quarto comma dell'art. 172 cod. pen., a tenore del quale: «Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena»¹⁷.

Per affrontare questo tema occorre muovere dalla disamina dal risalente e tuttora insuperato intervento regolatore delle Sezioni unite, che intervenivano sull'individuazione del *dies a quo* per il calcolo della prescrizione della pena con la sentenza "Cellerini" del 1994, che storicamente costituisce il primo arresto organico sull'istituto in esame, al quale si collegano alcuni successivi interventi confermativi di tale orientamento.

Nella sentenza "Cellerini", in particolare, si affermava il seguente principio di diritto: «In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l'art. 172 cod. pen. individua il relativo "dies a quo" nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta "irrevocabile", aggettivo, quest'ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo»¹⁸.

Queste conclusioni, specificamente inerenti al tema dell'individuazione del *dies a quo* nella prescrizione della pena, a loro volta, si collegano al principio di formazione progressiva del giudicato penale che costituisce un'elaborazione giurisprudenziale fondata sull'interpretazione sistematica della previsione dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., a tenore della quale: «Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata».

¹⁶ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011 (dep. 04/11/2011), Ciancimino, Rv. 251195.

¹⁷ Su questi temi, in generale, si rinvia a R. GARGIULO-M. VESSICHELLI, *Art. 172, cit.*, pp. 485-493.

¹⁸ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. un., n. 4460 del 19/01/1994 (dep. 19/04/1994), Cellerini, Rv. 196889. Si veda, inoltre, il commento alla pronunzia di legittimità richiamata di G. ROMEO, *La continuazione ancora senza incertezze*, in *Cass. pen. proc.*, 1994, 8, pp. 2027 ss.

Con specifico riferimento al principio di formazione progressiva del giudicato di cui all'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., nella stessa sentenza "Cellerini", le Sezioni unite affermavano il seguente principio di diritto: «In tema di annullamento parziale della sentenza impugnata da parte della cassazione, il principio della formazione progressiva del giudicato – desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell'art. 545 comma primo cod. proc. pen. del 1930 (e parallelamente dell'art. 624, comma primo, nuovo cod. proc. pen.) – che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 152 cod. proc. pen. del 1930 (e l'art. 129 nuovo cod. proc. pen.), che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la "barriera del giudicato", essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro "iter" processuale»¹⁹.

Con tale intervento le Sezioni unite ribadivano la necessità di differenziare, sul piano sistematico, l'irrevocabilità della sentenza con la sua eseguibilità, atteso che l'autorità di cosa giudicata non può essere scambiata con l'esecutorietà di una decisione, ben potendo esservi decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili.

Questa dicotomia effettuale si verifica per tutte le sentenze di condanna, nel periodo di tempo intercorrente tra il momento in cui la decisione è stata pronunciata e quello della sua messa in esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria; mentre, tale dicotomia si può verificare in conseguenza di espresse previsioni di legge, come nell'ipotesi delle sentenze di condanna a pena condizionalmente sospesa prevista dall'art. 163 cod. pen. e nelle ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena previste dagli artt. 146 e 147 cod. pen.

In altri termini, l'eseguibilità della sentenza di condanna deve essere posta in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo e alla possibilità giuridica di eseguire la decisione nei confronti di un determinato soggetto. Diversamente, l'autorità di cosa giudicata di una sentenza di condanna, collegata alla sua irrevocabilità e attribuita a una o più statuizioni contenute nella stessa decisione, è conseguente all'esaurimento del relativo giudizio e – prescindendo dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva da parte dello Stato nei confronti del reo – consente di fare decorrere da tale momento il *dies a quo* per il computo della prescrizione della pena previsto dall'art. 172, comma 4, cod. pen.

Questi fondamentali principi venivano richiamati e ulteriormente ribaditi in alcuni successivi pronunzie della Corte di Cassazione, tra le quali occorre richiamare la sentenza "Giorgetta" del 2004, con cui la Suprema Corte tornava ad affrontare il tema

¹⁹ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. un., n. 4460 del 19/01/1994 (dep. 19/04/1994), Cellerini, Rv. 196886. Si veda, anche in questo caso, il commento alla decisione di legittimità richiamata di G. ROMEO, *La continuazione ancora senza incertezze*, cit., pp. 2027 ss.

dell'individuazione del *dies a quo* del computo della prescrizione della pena, muovendosi nel solco interpretativo prefigurato dalla sentenza "Cellerini".

In questa pronunzia, in particolare, veniva affermato il seguente principio di diritto: «L'art. 172 cod. pen. individua il *dies a quo* ai fini dell'estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato e le cause di sospensione di tale termine sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all'attività posta in essere dagli organi deputati alla esecuzione»²⁰.

Con questa decisione, dunque, la Corte di Cassazione ribadiva che l'esecutorietà di una sentenza non è una connotazione del provvedimento decisorio sovrapponibile a quella della sua irrevocabilità che, difatti, discende dall'autorità di cosa giudicata della stessa decisione; per converso, vi possono essere provvedimenti decisorii aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili.

In proposito, si ritiene utile richiamare i passaggi della pronunzia in esame in cui la Corte di Cassazione, ribadendo ancora una volta la necessità di distinguere irrevocabilità ed esecutività della sentenza, affermava: «In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l'art. 172 c.p. individua il relativo *dies a quo* nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta "irrevocabile", aggettivo quest'ultimo che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo [...]». E ancora: «L'estinzione della pena è, quindi, da ricollegare non all'eventuale inerzia degli organi esecutivi, bensì al semplice decorso del termine, misurato dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salve le ipotesi di diversa decorrenza previste nell'art. 172 c.p.»²¹.

4.1. Le più recenti conferme giurisprudenziali dell'orientamento ermeneutico affermato nella sentenza "Cellerini" sull'individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione della pena.

Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente, che possiamo ritenere definitivamente consolidata sul finire degli anni Novanta, si inseriscono alcuni più recenti pronunzie di legittimità, che si ritiene opportuno richiamare per il contributo di chiarezza che forniscono al tema dell'individuazione del *dies a quo* per il computo della prescrizione della pena.

Tra queste pronunzie, innanzitutto, occorre richiamare la sentenza "Antoszek" del 2014, con cui la Suprema Corte, intervenendo in materia di sottrazione volontaria dell'imputato all'esecuzione della pena irrogata nei suoi confronti, chiarisce gli elementi di distinzione tra l'ipotesi disciplinata dal quarto comma dell'art. 172 cod. pen. e quella disciplinata dal quinto comma della stessa disposizione.

²⁰ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004 (dep. 15/07/2004), Giorgetta, Rv. 229286.

²¹ La frase riportata nel testo è estratta dalla motivazione della sentenza Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004 (dep. 15/07/2004), Giorgetta, cit., § 2.

Nella sentenza “Antoszek”, in particolare, si affermava il seguente principio di diritto: «In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, il “dies a quo”, ai sensi dell’art. 172, comma quarto, cod. pen., si individua nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o in quello in cui il condannato si è volontariamente sottratto alla sua esecuzione, se già iniziata, mentre le cause di sospensione di tale termine, di cui al comma quinto del predetto art. 172, sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all’attività posta in essere dagli organi deputati all’esecuzione»²².

In un solco ermeneutico analogo si muove la sentenza “Wozniak” del 2015, con cui la Corte di Cassazione, intervenendo in tema di computo dei termini di prescrizione della pena in pendenza di una procedura di estradizione per l’estero, ribadiva i principi che si sono già esposti con riferimento all’intervento giurisprudenziale da ultimo richiamato.

Nella sentenza “Wozniak”, in particolare, si affermava il seguente principio di diritto: «In tema di estradizione per l’estero, il termine finale per il calcolo della prescrizione della pena, oggetto della sentenza di condanna costituente titolo per l’attivazione della procedura di estradizione, è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di estradizione e non da quella di emissione della sentenza con cui la corte di appello dichiara sussistenti le condizioni per il relativo accoglimento»²³.

5. La prescrizione della pena nelle ipotesi previste dall’art. 172, comma quinto, cod. pen.

Come si è detto in apertura di questo intervento, qualora l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o si è verificata la condizione.

Queste ipotesi, in particolare, riguardano il differimento dell’esecuzione della pena nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 cod. pen.; la sospensione condizionale della pena; la sospensione dell’esecuzione della pena nei casi di indulto condizionato.

In questa cornice, occorre differenziare le ipotesi del differimento dell’esecuzione della pena e della sospensione condizionale della pena dalle ipotesi di sospensione dell’esecuzione della pena nei casi di indulto condizionato.

Quanto alle prime due ipotesi deve richiamarsi il principio di diritto affermato nella sentenza “Perinelli” del 2009, secondo cui: «Ai fini dell’estinzione della pena ex art. 172, comma quinto cod. pen., qualora l’esecuzione della pena sia subordinata alla

²² Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014 (dep. 27/05/2014), Antoszek, Rv. 259700.

²³ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015 (dep. 04/01/2015), Wozniak, Rv. 265454.

scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il “*dies a quo*” da computare decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell’avvenuta verifica della causa risolutiva»²⁴.

In questo ambito, peculiare rilievo assumono le ipotesi di sospensione condizionale della pena previste dall’art. 163 cod. pen., per le quali il termine di prescrizione della pena decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha accertato il verificarsi di una causa di revoca del beneficio. Solo a partire da questo momento, infatti, si ha la certezza giurisdizionale che il condannato a pena sospesa ha commesso, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della relativa sentenza, un delitto della stessa indole, per il quale ha riportato condanna irrevocabile, dando luogo alla condizione risolutiva prevista dall’art. 168 cod. pen. per la revoca del beneficio sospensivo concesso.

Sul punto, ci si permette di richiamare la sentenza “Armento” del 2009, nella quale veniva affermato il seguente principio di diritto: «Il periodo di estinzione della pena condizionalmente sospesa, sospensione revocata per commissione di un delitto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che ha accertato la causa della revoca»²⁵.

In senso differente, rilevano le ipotesi in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca del beneficio dell’indulto concesso al reo, per le quali deve richiamarsi la sentenza “Maiorella” del 2014, con cui le Sezioni unite risolvevano il contrasto sul computo del *dies a quo* per i casi di applicazione dell’indulto.

Nella sentenza “Maiorella”, in particolare, le Sezioni unite, intervenendo in tema di individuazione del *dies a quo* per le ipotesi in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, affermavano il seguente principio di diritto: «Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio»²⁶.

²⁴ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 14939 del 13/03/2008 (dep. 09/04/2008), Perinelli, Rv. 240145.

²⁵ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 12466 dell’11/03/2009 (dep. 19/03/2009), Armento, Rv. 243498.

²⁶ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. Un., n. 2 del 30/10/2004 (dep. 02/01/2015), Maiorella, Rv. 261399.

6. Gli interventi della Corte di Cassazione in tema di condizioni ostative all'applicazione della prescrizione della pena: la previsione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen.

Le condizioni ostative all'applicazione della prescrizione della pena sono previste dall'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen., secondo cui l'istituto prescrizione non si applica nelle ipotesi di recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'art. 99 cod. pen., ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza. La previsione di tali condizioni ostative trae origine in esigenze di prevenzione speciale collegate alla finalità rieducativa della sanzione penale²⁷.

A queste condizioni ostative occorre aggiungere quelle riguardanti le ipotesi in cui il condannato, durante il tempo necessario affinché maturi l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

In questo ambito, gli interventi giurisprudenziali di maggiore rilievo si sono registrati con riferimento alle condizioni ostative rappresentate dallo *status* di recidivo di cui all'art. 99 cod. pen. e dalla condanna alla reclusione riportata dall'imputato per un delitto della stessa indole, su cui occorre soffermarsi separatamente.

6.1. La condizione ostativa alla prescrizione della pena rappresentata dallo status di recidivo dell'imputato: la sentenza "Milacic".

La condizione ostativa della recidiva risulta espressamente prevista dall'art. 172, comma settimo, cod. pen., a tenore del quale: «L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99 [...]».

In questa cornice normativa, un primo elemento di chiarificazione è costituito dalla sede giurisdizionale nella quale lo *status* di recidivo dell'imputato deve emergere, avendo la giurisprudenza di legittimità costantemente affermato che tale condizione processuale può essere accertata esclusivamente nel processo di cognizione.

Su questa tema, è utile richiamare la sentenza "Milacic" del 2013, che costituisce il più recente ed esaustivo intervento della Corte di Cassazione, con cui si ribadiva che tale condizione processuale deve essere accertata nel processo di cognizione dopo una regolare contestazione in tale sede giurisdizionale.

Nella sentenza "Milacic", sulla rilevanza della recidiva ai fini della declaratoria di prescrizione della pena, innanzitutto, si affermava: «La recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione

²⁷ Sul punto, si rinvia alla ricostruzione dei fondamenti di politica criminale della prescrizione della pena di M. ROSSETTI-G. NANNI, *L'estinzione del reato e della pena*, cit., pp. 395-396.

dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione»²⁸.

In stretta connessione con questo principio, la Suprema Corte, affermava ulteriormente: «L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena»²⁹.

In questo contesto, la Corte di Cassazione muoveva dall'assunto giurisdizionale che era evidentemente fuori discussione l'irrelevanza della condizione ostativa che si verificava dopo la scadenza del termine di prescrizione della pena, essendo, in questo caso, l'effetto dell'estinzione ormai irreversibile.

Si affermava, al contempo, che la disciplina complessiva delle cause di esclusione della prescrizione della pena, alla luce della rassegna contenuta nell'art. 172, comma settimo, cod. pen., accreditava la conclusione «che deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del *dies ad quem* del termine della prescrizione, nel senso, appunto, che è sufficiente che alcuna delle cause ostative risulti perfezionata *illo tempore*, perché la estinzione della pena non abbia luogo»³⁰.

In questo senso, secondo la stessa pronunzia, è esplicita «la indicazione normativa della residua, concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto della stessa indole, alla quale la legge annette rilevanza in funzione del dato cronologico della perpetrazione del reato “durante il tempo necessario per l'estinzione della pena” e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena *de qua* e, *a fortiori*, posteriore alla data di commissione del delitto per il quale la pena in questione è stata applicata»³¹.

Questa pronunzia di legittimità si muove sul solco di un orientamento ermeneutico consolidato, il cui antecedente giurisprudenziale deve essere ravvisato nella sentenza “Boscarolo” del 2006, con cui la Suprema Corte precisava che solo la recidiva accertata nel processo di cognizione poteva costituire una condizione ostativa all'applicazione dell'istituto prescrizione, rilevante a norma dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., anche se una volta accertata in tale ambito giurisdizionale tale condizione poteva farsi valere anche per ulteriori condanne riportate dall'imputato, antecedenti o successive.

In tale contesto ermeneutico, in particolare, si affermava: «La recidiva, per produrre effetti penali ai fini della prescrizione della pena, deve essere ritenuta dal

²⁸ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 256021 del 19/02/2013 (dep. 21/03/2013), Milacic, Rv. 256021.

²⁹ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 256021 del 19/02/2013 (dep. 21/03/2013), Milacic, Rv. 256022.

³⁰ La frase riportata nel testo è estratta dalla motivazione della sentenza Sez. 1, n. 256021 del 19/02/2013 (dep. 21/03/2013), Milacic, cit., § 5.1.

³¹ La frase riportata nel testo è estratta dalla motivazione della sentenza Sez. 1, n. 256021 del 19/02/2013 (dep. 21/03/2013), Milacic, cit., § 5.1.

giudice del processo di cognizione, dopo una sua regolare contestazione, ma una volta che ciò è avvenuto diventa uno “status” ed opera come preclusione per tutte le condanne riportate dal recidivo siano esse antecedenti o successive a quella in cui è stata ritenuta la recidiva»³².

Da ultimo, questo principio è stato ribadito in chiave speculare, con specifico riferimento al processo di esecuzione, affermandosi che la recidiva non può essere ritenuta ai fini dell’applicazione della prescrizione della pena nel solo ambito esecutivo.

In questa direzione, ci sembra utile il richiamo alla sentenza “Migliore” del 2015, con cui la Suprema Corte, nel ribadire i principi consolidati in tema di interpretazione dell’art. 172, comma settimo, cod. pen., escludeva che la recidiva potesse essere accertata in sede esecutiva ai fini della declaratoria di prescrizione della pena, affermando: «In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall’art. 172, comma settimo, cod. pen., di sindacare l’esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione, a nulla rilevando in senso contrario la non obbligatorietà della relativa contestazione»³³.

Questa pronuncia, a sua volta, si muove sul solco di un orientamento ermeneutico consolidato, il cui antecedente deve essere ravvisato nella sentenza “Triulcio” del 2002, nella quale si affrontava il tema della valutazione dello *status* del recidivo sulla base del certificato penale del reo.

Nella sentenza “Triulcio”, in particolare, si affermava il seguente principio di diritto: «La recidiva non è un mero “status” soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini dell’applicazione dell’art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall’esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione»³⁴.

³² Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 11348 del 16/03/2006 (dep. 30/03/2006), Boscarolo, Rv. 233469.

³³ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 20496 dell’08/04/2015 (dep. 18/05/2015), Migliore, Rv. 263609.

³⁴ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 30707 del 16/04/2002 (dep. 13/09/2002), Triulcio, Rv. 222238.

6.2. La condizione ostativa alla prescrizione della pena rappresentata dalla condanna dell'imputato alla reclusione per un delitto della stessa indole.

La residua condizione ostativa alla prescrizione della pena è costituita dalla condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, per cui l'art. 172, comma settimo, cod. pen., prevede: «L'estinzione delle pene non ha luogo [...] se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole».

In questa cornice normativa, occorre riferirsi all'intervento chiarificatore della Corte di Cassazione che, nella sentenza "Durdev" del 2014, ha avuto modo di precisare quali fossero i reati della stessa indole rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., mediante il richiamo espresso della previsione dell'art. 101 cod. pen.

Nella sentenza "Durdev", in particolare, si affermava il seguente principio di diritto: «In tema di estinzione della pena, per individuare la nozione di "reati della stessa indole", rilevante ai fini della configurabilità della causa ostativa alla vicenda estintiva per decorso del tempo prevista dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento all'art. 101 cod. pen., secondo cui ricorre il requisito di identità di indole, non solo nell'ipotesi di reati che violano la stessa disposizione di legge, ma anche quando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa»³⁵.

In questo contesto, infine, il riferimento alla previsione dell'art. 101 cod. pen., impone il richiamo alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, citando la sentenza "Greco" del 2009, a tenore della quale: «Per "reati della stessa indole" a norma dell'art. 101 cod. pen. devono intendersi non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni»³⁶.

6.3. La condizione ostativa alla prescrizione della pena rappresentata dall'essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Anche la condizione ostativa alla prescrizione della pena costituita dall'essere delinquenti abituali professionali o per tendenza è prevista dall'art. 172, comma settimo,

³⁵ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014 (dep. 23/10/2014), Durdev, Rv. 260800.

³⁶ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 1, n. 46138 del 27/10/2009 (dep. 01/12/2009), Greco, Rv. 245504.

cod. pen., a tenore della quale: «L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta [...] di delinquenti abituali, professionali o per tendenza [...]».

Sul punto, non si sono registrati interventi ermeneutici significativi, fatta eccezione per la sentenza “Cantafio” del 1997, intervenuta in riferimento alla disposizione transitoria dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, di cui si riporta per completezza espositiva la massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione: «La disposizione transitoria contenuta nell'art. 111 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che fissa i criteri per l'individuazione del termine di prescrizione della multa per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge introducendo una deroga al terzo comma dell'art. 172 cod. pen., proprio in quanto norma derogatoria, deve considerarsi di stretta interpretazione e perciò non modifica la previsione dell'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen. secondo il quale non sono soggette ad estinzione le pene (pecuniarie e detentive) per i condannati per i quali sia stata applicata la recidiva di cui al capoverso dell'art. 99, che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o che, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbiano riportato una condanna per reati della stessa indole»³⁷.

³⁷ Il principio di diritto richiamato nel testo è estratto dalla massima elaborata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con riferimento alla seguente sentenza: Sez. 5, n. 361 del 30/01/1997 (dep. 17/02/1997), Cantafio, Rv. 207466.